

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 283 “Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità”

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

L'articolo 1 contiene le finalità e l'ambito di applicazione

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articoli 2, 3 e 4 (Rideterminazione – Montante contributivo – Rivalutazione)

Gli articoli recano disposizioni in materia di ricalcolo degli importi degli assegni vitalizi con il sistema contributivo. Detti articoli applicano, in particolare, la nota metodologica allegata all'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di conferenza Stato – Regioni, nonché il documento di indirizzo approvato dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in data 17 aprile 2019.

Effetti finanziari: l'applicazione delle disposizioni alla base del ricalcolo degli assegni vitalizi produce sulla spesa regionale un risparmio stimato di circa 309.456,00 euro annui, pari alla differenza tra il costo dei vitalizi su base retributiva ed il costo determinato su base contributiva.

Art. 4 bis (Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)

L'articolo introduce la facoltà di rinunciare da parte dei consiglieri regionali al trattamento previdenziale e ne disciplina le modalità.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione 2019/2021, in quanto, per effetto della disposizione del comma 3 ter (inserito nell'art. 7 ter della l.r. 23/1995 da questa legge), la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica potrà essere effettuata a decorrere dall'anno 2022. Di conseguenza le risorse finanziarie necessarie saranno iscritte con legge di bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, annualità in cui l'obbligazione diventerà esigibile, ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 4 ter
(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 23/1995)

L'articolo sostituisce la norma vigente, riproponendo le norme già contenute nell'articolo 17 e introducendo l'esclusione dell'erogazione dell'assegno vitalizio al condannato per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis, 416 bis-1, 416 ter del codice penale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Disposizione transitoria)

Il comma 1 fissa la decorrenza delle disposizioni contenute nel Capo I al 1° dicembre 2019.

Il comma 1 bis consente ai consiglieri in carica in questa legislatura la facoltà di rinunciare dal 2021, la decorrenza della eventuale restituzione anche in questi casi viene fissata a partire dall'anno 2022.

Il comma 1 ter indica in via transitoria le modalità per la restituzione del trattamento previdenziale per i consiglieri della X legislatura che maturano il requisito dell'età per la corresponsione del medesimo trattamento nell'anno di conclusione della legislatura. La disposizione si rende necessaria per estendere agli stessi consiglieri la facoltà di rinunciare al trattamento e chiedere la restituzione delle trattenute effettuate, diversamente, alla conclusione della legislatura, avrebbe inizio d'ufficio l'erogazione del trattamento previdenziale.

Invarianza: le disposizioni hanno carattere normativo e non comportano incremento di spesa rispetto al bilancio di previsione 2019/2021 in quanto, per effetto delle procedure indicate, il rimborso potrà avere luogo a decorrere dall'anno 2022. Di conseguenza le risorse finanziarie saranno iscritte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, annualità in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011, con legge di bilancio saranno quantificati gli stanziamenti necessari.

Art. 6
(Abrogazioni)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo riporta gli effetti contabili sugli stanziamenti del bilancio iniziale derivanti dall'applicazione degli articoli 2,3 e 4.

Il comma 1 indica la spesa per l'anno 2019 e ne individua la copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio iniziale. che presentano la sufficiente disponibilità.

Il comma 2 indica le riduzioni degli stanziamenti del bilancio iniziale che vengono iscritte in aumento per equivalente importo negli stanziamenti del fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Tali variazioni non corrispondono al risparmio stimato di euro 309.456,00 poiché nella stima del fabbisogno elaborata per la definizione degli stanziamenti di bilancio, si è tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 14 della l.r. 34/2014 che stabiliscono l'applicazione di una riduzione temporanea sugli assegni vitalizi spettanti, cosiddetto contributo di solidarietà. Tale riduzione è applicabile fino al maggio 2020.

Anche nelle previsioni per l'anno 2020 tale riduzione ha influito nella determinazione del fabbisogno per i mesi da gennaio a maggio, quest'ultimo mese termine ultimo di applicazione del suddetto articolo 14.

Con riferimento alla copertura finanziaria per la spesa relativa all'anno 2019, si precisa che lo stanziamento di bilancio determinato a legislazione vigente presenta un surplus di risorse utile alla copertura della nuova spesa ed è determinato dalla mancata erogazione di alcuni vitalizi per decesso dei beneficiari.

Per le annualità 2020 e 2021 gli stanziamenti effettuati in applicazione della norma vigente risultano eccedenti rispetto al fabbisogno derivante dall'applicazione dei nuovi criteri.

Missione /Programma	Capitolo	descrizione	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	Variazioni	Variazioni	Variazioni
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Missione 1 /Programma 1	2010110004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE	17.848.352,00	19.161.552,00	18.286.552,00	-	- 111.952,00	- 283.922,00
Missione20 /Programma 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	120.267,74	127.968,16	148.312,27		111.952,00	283.922,00

Il comma 3 rinvia alle leggi di bilancio la quantificazione degli oneri per gli anni successivi al triennio 2019/2021.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio ad apportare le variazioni necessarie alla gestione che si riflettono nel bilancio del Consiglio regionale come sotto specificato.

Missione /Programma	Capitolo	Anno 2019 (1 mese)	Anno 2020 (12 mesi)	Anno 2021 (12 mesi)
1 01/ missione 1 programma 01 bilancio consiglio	101101/06	0	-111.952,00	-283.922,00

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA PDL 283

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La disposizione non impatta con l'ordinamento dell'Unione europea.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>Le disposizioni contenute nel capo I sono proposte in attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) la quale ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono provvedere a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, con l'obiettivo di contribuire al contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni, pena la mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.</p> <p>I criteri e i parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al comma 966 della legge statale sono stati deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa sottoscritta in data 3 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive</p>

	<p>normative. La suddetta Intesa ha, inoltre, previsto il differimento da parte dello Stato del termine per l'adempimento da parte delle Regioni dal 30 aprile al 30 maggio 2019.</p> <p>Le disposizioni contenute nel Capo II, non appaiono in contrasto con i principi del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 in materia di coordinamento della finanza pubblica.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Non si ravvisano interferenze con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge modifica la legge regionale 23/1995.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta non si presta a forme di semplificazione diverse dalla novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Sono state presentate ulteriori proposte di legge di modifica della l.r. 23/1995: pdl n. 49, pdl n. 182, pdl n. 190, pdl n. 200.